

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4212

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
(MORO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO  
(CORONA ACHILLE)

Determinazione dei contributi dello Stato e degli Enti locali a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma »

*Seduta del 4 luglio 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con legge 31 marzo 1966, n. 206 sono stati ulteriormente prorogati per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965 e 1966 i contributi dello Stato e degli enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma ». Tali contributi erano stati in precedenza già prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210 e 26 aprile 1964, n. 315.

La proroga dei contributi disposta con le su indicate leggi, se ha consentito ai predetti Enti autonomi di svolgere la loro attività, non ha però impedito, per l'entità degli stessi, che gli Enti medesimi si trovassero nella neces-

sità di dover contrarre mutui con istituti di credito o con la Cassa depositi e prestiti per il ripiano di disavanzi di gestione. È questo il caso degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia » e « La Triennale di Milano » i quali hanno contratto, rispettivamente, il primo un mutuo di 200 milioni con la Cassa di Risparmio di Venezia ed un mutuo di 300 milioni, autorizzato dall'articolo 2 della legge 31 marzo 1966, n. 206, con la Cassa depositi e prestiti, il secondo un mutuo di lire 250 milioni con la Cassa di risparmio delle Province Lombarde.

Il passivo, peraltro, dell'Ente « La Triennale di Milano » conseguente all'accensione del mutuo predetto, è di importo notevolmente

inferiore, non avendo l'Ente ancora riscosso, alla data di contrazione del mutuo, i contributi ordinari dovuti dallo Stato ai sensi della legge 31 marzo 1966, n. 206.

Con il presente disegno di legge si tende ad assicurare agli Enti « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma » contributi annuali in misura proporzionata alle effettive necessità degli Enti in questione.

La quota parte dei contributi eccedente il fabbisogno annuale potrà dagli Enti essere impiegata per l'ammortamento dei mutui sopra indicati.

Peraltro, perché gli Enti beneficiari possano, sia pure in non breve lasso di tempo, soddisfare gli Enti creditori, è necessario che anche gli Enti locali, pur nelle difficoltà di bilancio in cui versano, provvedano ad aumen-

tare a loro volta i contributi a favore degli Enti autonomi, istituiti con legge 28 luglio 1956, n. 704 e prorogati, da ultimo, con la più volte citata legge n. 206.

Per tale motivo l'articolo 4 del disegno di legge, mentre dispone che restano fermi, a favore degli Enti autonomi « La Biennale di Venezia », « La Triennale di Milano » e « La Quadriennale di Roma », i contributi a carico degli Enti locali istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704, prevede nel secondo comma la facoltà per gli Enti locali medesimi di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla stessa legge n. 704.

Viene in tal modo avviata alla normalizzazione la situazione finanziaria degli Enti autonomi sopraindicati, i quali svolgono opera universalmente riconosciuta meritoria nel campo della cultura e dell'arte.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1967, i contributi annuali dello Stato a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia - Esposizione internazionale d'arte » istituito con regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517, sono stabiliti come segue:

1) per le spese generali dell'Ente, da imputarsi al 1° capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 40.000.000, da stanziarsi per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione e per metà nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

2) per la « Esposizione internazionale d'arte figurativa », da imputarsi al 2° capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 50.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;

3) per la « Mostra internazionale d'arte cinematografica », da imputarsi al 3° capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire 20.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo;

4) per le « Manifestazioni d'arte drammatica e musicale », da imputarsi al 4° capitolo previsto dall'articolo 24 del regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1517: lire

50.000.000 (rispettivamente, lire 25 milioni per il festival internazionale di prosa e lire 25 milioni per il festival internazionale della musica), da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo.

## ART. 2.

A favore dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » (Triennale di Milano), di cui al regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, è erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 80.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 3.

A favore dell'Ente autonomo « Esposizione Nazionale Quadriennale di Roma », istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 2023, è erogato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1967, un contributo annuo di lire 35.000.000, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

## ART. 4.

Restano fermi, a favore degli Enti autonomi indicati nei precedenti articoli, i contributi a carico degli Enti locali, istituiti dalla legge 28 luglio 1956, n. 704 e successivamente prorogati con le leggi 21 aprile 1962, n. 210, 26 aprile 1964, n. 315 e 31 marzo 1966, n. 206.

È data facoltà agli Enti locali di aumentare, con propria deliberazione, i contributi di cui alla legge 28 luglio 1956, n. 704.

## ART. 5.

All'onere complessivo di lire 275 milioni, di cui agli articoli 1, 2 e 3, nell'esercizio finanziario 1967, si provvederà mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.